

« Seguono li capitoli deliberati a' 27 luglio ed a' 4 gennaio 1644.

» Li rettori delle città e fortezze di Terra ferma, in altro tempo  
 » sottoposti al giuramento in materia di Pompe, sian' obbligati prima  
 » della loro partenza di questa città consegnare al magistrato un in-  
 » ventario non generale et in ristretto come s' usa al presente ; ma  
 » particolar e distinto a cosa per cosa, esprimendo anco il numero  
 » di tutto quello vorranno portar seco, conforme alle preserizioni  
 » delle leggi, sia fornimento, adobbo di palazzo, argenti, romane,  
 » fodre, carrozze, cavalli, servitori, staffieri, carrozzieri, acciò ben  
 » minutamente il magistrato possa restar informato d' ogni particola-  
 » re, et il medesimo inventario, che doverà esser sottoscritto di mano  
 » propria del Rappresentante vaglia per occasione alle diligenze,  
 » che si doveranno fare sopra quel reggimento, come più a basso  
 » sarà considerato.

» Nell' andar alla carica sia permesso alli Rettori, come sopra,  
 » che per maggior decoro d' essa possano esser accompagnati fino  
 » da sei nobili nostri, inclusi in questi li loro più congiunti, in qua-  
 » lunque stretto grado.

» Oltre il qual numero non possano eccedere sotto qual si vo-  
 » glia imaginabil colore o pretesto, dovendo però, così nel viaggio,  
 » sia per andata o ritorno, come nella loro dimora in quella città  
 » astenersi dalli banchetti eccedenti la concessione delle leggi, e rat-  
 » tenersi dentro il buon uso delle medesime ; quali sei gentilhuomini  
 » possa anco l' altro rettore della medesima città ( quando ne sia )  
 » convitare per una volta solamente ; senza ecceder mai nel convito  
 » il numero d' essi.

» Sia permesso adobbare il palazzo tutto di cuori, che non siano  
 » miniati, dipinti, figurati o fatti di rilievo col torchio, o in altra ma-  
 » niera oltre quali, nella camera dell' udienza solamente, possano  
 » tenere una muda di razzi (1) senz' oro o argento, overo un

(1) Ossia, arazzi.